



diritto & religioni

Semestrale
Anno III - n. 1-2008
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

5

 **LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno II - n. 1-2008
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi
A. Bettetini, G. Lo Castro,
G. Fubini, A. Vincenzo
S. Ferlito, L. Musselli,
A. Autiero, G. J. Kaczyński,
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile
Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria
Diritto ecclesiastico e professioni legali

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
A. Fuccillo
F. De Gregorio
G. Carobene
G. Schiano
A. Guarino
F. De Gregorio, A. Fuccillo

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

Litterae apostolicae motu proprio datae

De aliquibus mutationibus in normis de electione romani pontificis Benedictus XVI

Constitutione apostolica *Universi Dominici gregis*, die XXII Februarii anno MCMXCVI promulgata¹, Venerabilis Decessor Noster Ioannes Paulus II, nonnullas immutationes induxit in normas canonicas servandas pro electione Romani Pontificis a Paulo VI, felicitis recordationis, statutas².

In numero septuagesimo quinto memoratae Constitutionis statutum est ut exhaustis incassum omnibus suffragationibus, iuxta normas statutas peractis, in quibus ad validam electionem Romani Pontificis duae ex tribus partes suffragiorum omnium praesentium requiruntur, Cardinalis Camerarius Cardinales electores consulat de modo procedendi, atque agetur prout eorum maior absoluta pars decreverit, servata tamen ratione ut electio valida evadat aut maiore absoluta parte suffragiorum aut duo nomina tantum suffragando, quae in superiore scrutinio maiorem suffragiorum partem obtinuerunt, dum hoc quoque in casu sola maior absoluta pars requirebatur.

Post promulgatam vero laudatam Constitutionem, haud paucae petitiones, auctoritate insignes, ad Ioannem Paulum II pervenerunt, sollicitantes ut norma traditione sancita restitueretur, secundum quam Romanus Pontifex valide electus non haberetur nisi duas ex tribus partes suffragiorum Cardinalium electorum praesentium obtinisset.

Nos igitur, quaestione attente perpensa, statuimus ac decernimus ut, abrogatis normis quae in numero septuagesimo quinto Constitutionis Apostolicae *Universi Dominici gregis* Ioannis Pauli II praescribuntur, hae substituantur normae quae sequuntur:

Si scrutinia de quibus in numeris septuagesimo secundo, tertio et quarto memoratae Constitutionis incassum reciderint, habeatur unus dies orationi, reflexioni et dialogo dicatur; in subsequentibus vero suffragationibus, servato ordine in numero septuagesimo quarto eiusdem Constitutionis statuto, vocem passivam habebunt tantummodo duo nomina quae in superiore scrutinio maiorem numerum suffragiorum obtinuerunt, nec recedatur a ratione ut etiam in his suffragationibus maioritas qualificata suffragiorum Cardinalium praesentium ad validitatem electionis requiratur. In his autem suffragationibus, duo Cardinales qui vocem passivam habent, voce activa carent.

Hoc documentum cum in *L'Osservatore Romano* evulgabitur statim vigere incipiet. Haec decernimus et statuimus, contrariis quibusvis non obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die XI mensis Iunii, anno MMVII, Pontificatus nostri tertio.

¹ IOANNES PAULUS II, Constitutio apostolica *Universi Dominici gregis*, 22 februarii 1996, in AAS 88 (1996) 305-343.

² PAULUS VI, Constitutio apostolica *Romano Pontifici eligendo*, 1 octobris 1975: AAS 67 (1975) 605-645.

Principio di maggioranza e rappresentatività nel riformato sistema di elezione del vescovo di Roma

CARMELA VENTRELLA MANCINI

1. L'atteso *Motu proprio* «De aliquibus mutationibus in normis de electione Romani Pontifici», emanato da Benedetto XVI l'11 giugno 2007 e pubblicato sull'Osservatore romano il 27 dello stesso mese, è stato accolto favorevolmente come la rivincita della tradizione sulla innovazione nella prospettiva di un'opportuna ricomposizione di un aspetto fondamentale della storia della Chiesa. Nell'unico numero riformato della Costituzione apostolica *Universi Dominici gregis* (n. 75) il Pontefice viene a confermare la necessità che la designazione del suo successore sia fondata su una rappresentatività del consenso del corpo elettorale più ampia della maggioranza assoluta voluta da Giovanni Paolo II.

Nella prospettiva di un'attenta lettura comparativa delle norme secondo una chiave interpretativa non politica degli eventi conclavistici, passati e futuri, s'intende offrire qualche considerazione innanzi tutto sul sistema precedente, sul quale viene ad innestarsi la revisione.

Nel capitolo quinto della *UDG*, relativo allo svolgimento dell'elezione, il n. 74 stabilisce che, nel caso in cui i Cardinali incontrino difficoltà nell'accordarsi sulla persona da eleggere, compiuti per tre giorni senza esito positivo gli scrutini nella forma prevista, gli stessi vengano sospesi al massimo per un giorno al fine di avere una pausa di preghiera, di libero colloquio tra i votanti e per una breve esortazione spirituale, fatta dal Cardinale primo dell'Ordine dei Diaconi. Nella medesima sequenza riprendono poi le votazioni per altri due turni, di sette scrutini ciascuno, intervallati da una sosta destinata alla meditazione, sotto la guida del Cardinale che precede l'Ordine dei Presbiteri e successivamente del Cardinale primo dell'Ordine dei Vescovi. In questa tappa dell'*iter* procedurale s'impone il primo cambiamento. In un rituale e cadenzato alternarsi di percorsi materiali e spirituali del meccanismo che vede rallentare il proprio funzionamento, con un significativo prolungamento del tempo giuridico il Legislatore affida ancora alla riflessione attenta dei cardinali il compito della risoluzione: nel confronto con la costituzione montiniana emerge l'attesa fiduciosa del successo nella previsione di un ulteriore spazio per altri sette spogli: «Exinde scrutinia ad eandem formam rursus peragantur, quae, nisi electio interveniet, erunt septem»¹. Nel caso in cui persino i complessivi trentatré scrutini

¹ *Constitutio apostolica Universi Dominici Gregis*, 22 februarii 1996, n. 74, in *AAS* 88 (1996), 337; il n. 76 della Costituzione apostolica *Romano Pontifici eligendo*, 1 octobris 1975, in *AAS* 67 (1975), 640, non prevede di continuare l'operazione per altri sette scrutini affidando immediatamente al Cardinale camerlengo il compito di consultare gli elettori circa il modo di procedere.

(o trentaquattro nel caso si fosse votato il pomeriggio del conclave) fossero risultati infruttuosi, ai cardinali veniva affidata una delicata opera valutativa, data la disponibilità normativa non ristretta quanto alle tecniche elettorali. Si apriva così la fase più complessa e delicata delle operazioni di voto, le cui modalità di svolgimento erano determinate unicamente dalla decisione dei votanti. Il n. 75 della *UDG* prescriveva infatti che, esperite le votazioni senza alcun risultato, secondo lo schema evidenziato, il Camerlengo doveva invitare i cardinali elettori ad esprimere parere sulle forme di prosecuzione, chiarendo che si sarebbe comunque proceduto secondo quanto la maggioranza assoluta di loro avrebbe stabilito. Sarebbe stato, quindi, sufficiente che la metà più uno degli elettori presenti avesse deciso di designare il pontefice o con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che, nello scrutinio precedente, avevano ottenuto la maggior parte dei voti, o con l'elezione a forma aperta, esigendo in entrambe le ipotesi la sola maggioranza assoluta². Questa disposizione rappresenta l'aspetto più rivoluzionario della *UDG* rispetto alla legge di Paolo VI che, quanto alla forma per *scrutinio*, confermava, in linea con la storia, l'antico sistema elettorale del vescovo di Roma³; proprio la riduzione del *quorum* sia per la determinazione sia per l'esercizio dei criteri elettorali alternativi costituisce l'oggetto dell'intervento dell'attuale Pontefice. Come sottolinea il Santo Padre, le pressioni esercitate già dopo la promulgazione della costituzione del 1996 hanno determinato il cambiamento nella direzione del ripristino della norma sancita dalla tradizione, secondo la quale il Romano Pontefice non è validamente eletto se non abbia ottenuto due terzi dei suffragi dei cardinali presenti.

Al di là delle indiscutibili ragioni di opportunità che hanno orientato il detto indirizzo, indubbiamente più garantistico del valore della conformità d'intenti, si ritiene necessaria qualche riflessione su aspetti rilevanti della *UDG* sotto il profilo delle soluzioni giuridiche in essa prospettate alla luce di un particolare angolo visuale dell'istituzione del conclave. La peculiare dimensione nella quale Giovanni Paolo II sembra collocare la trama giuridica della materia della successione appare consacrata già nella parte introduttiva della Costituzione apostolica. Nel confronto altresì con la *Romano Pontifici eligendo*, singolare risulta l'approccio alla regolamentazione giuridica della elezione; nella *UDG* il Pontefice, in una sorta di chiarimento preliminare del suo intervento legislativo, sottolinea la costante necessità, anche alla luce di un'attenta disamina storica, di confermare il conclave, nella sua struttura essenziale, per l'ordinato e sollecito svolgimento delle operazioni di voto nonostante la cognizione dell'esistenza di un comune e consolidato orientamento dei teologi e degli studiosi "di tutti i tempi" (*omnium aetatum*) nel senso della inutilità "naturale" (*suapte natura*) dell'istituto per una valida elezione. In questa dimensione, l'esigenza stessa di formalizzare tecniche procedurali, nell'adeguamento a nuove istanze, appare ispirata dalla necessità di assicurare uno svolgimento regolare delle operazioni di voto, particolarmente in momenti di tensione, in linea con le vicende del conclave che ne hanno determinato, nel corso dei secoli, le risoluzioni normative.

La preminenza accordata agli elementi divini si svela nella "natura sacrale dell'atto" (*sacra actus indole*) e nel richiamo alla responsabilità di ciascun elettore. Nel complesso processo di determinazione umana nel delicato ufficio di elezione del successore di Pietro si ribadisce la necessità del luogo dove espressioni cultuali e giuridiche si

² *UDG*, cit., n. 75, 337.

³ *RPE*, cit., n. 65, 634.

armonizzano nella consapevolezza della presenza di Dio. Tutto nella Cappella Sistina aiuta l'animo ad accogliere "i moti interiori dello Spirito Santo" in un suggestivo gioco di luci e trasparenze degli accadimenti e delle coscienze, a cui si aggiunge il significato del messaggio pittorico⁴. Il conclave, nella rinnovata dimensione anche materiale di operatività del consesso dei cardinali⁵, in un significativo ribaltamento del senso originario d'individuazione di un corpo elettivo come delimitato da uno spazio chiuso, viene a evidenziare l'adesione personale nella congruenza al compito assunto in vista dell'azione comune per la progettazione terrena del Regno di Dio. Nella prospettiva teologica della UDG, le "chiavi", da strumento per il raggiungimento rapido del fine, lungo la consolidata lettura degli avvenimenti storici sottesi alle leggi elettorali, diventano il simbolo stesso della Chiesa in una chiara percezione dell'incidenza della scelta personale, della quale ciascun elettore deve rispondere in una valutazione postuma, non solo umana. In una dimensione normativa in cui prevale la centralità dell'uomo quale protagonista del conclave, in un passaggio di forte rottura con la tradizione della Chiesa, considerevole appare l'abrogazione del modo di elezione per acclamazione *quasi ex inspiratione*, ormai inadatto ad interpretare il pensiero di un collegio elettivo tanto eterogeneo per numero e provenienza. Di non poco conto altresì la soppressione dell'elezione per compromesso, di difficile applicazione a causa del groviglio di norme emanate nel corso dei tempi e "di natura tale da comportare un'attenuazione del senso di responsabilità degli elettori, che non sarebbero chiamati ad esprimere personalmente il proprio voto" (*...quia est natura, ut quandam electorum officii conscientiam imminutam secum ferat, quippe qui, hoc si ita evenit, ad sua suffragia ferenda non ipsi vocentur*)⁶.

2. Una riforma decisamente articolata, quella di Giovanni Paolo II, segnata dalla coraggiosa interruzione della linea della tradizione in un capovolgimento delle prospettive, non incidenti esclusivamente sull'aspetto del *quorum* elettorale. Eppure solo per questo profilo, come visto, si sono registrate reazioni tali da giustificare l'intervento dell'attuale Pontefice. La recente negazione della configurazione dello Spirito Santo quale fattore della dinamica elettorale, il più antico nella storia del papato, non ha suscitato disapprovazione, contrariamente a quanto accaduto a proposito della disposizione che ha investito dell'elezione una commissione cardinalizia, rispetto a quella prevista nel passato più ristretta, ma molto più ampia di quella richiesta dal compromesso, rimasto in vigore fino al 1996.

In realtà, l'innovazione elettorale descritta è stata accolta con favore particolarmente per il processo di "democratizzazione" del sistema elettorale⁷, epurato degli elementi assolutistici del passato e trasformato secondo le esigenze ecclesiali e gli orientamenti della cultura moderna. Il rinnovato profilo del conclave, in una prospettiva di libertà anche fisica dell'assemblea, segna la svolta dell'elezione in senso decisamente volontaristico. L'unicità della forma di elezione del Pontefice, quella per

⁴ v. *Introduzione*, 309.

⁵ «Conclave ad Summum Pontificem eligendum fiet in Civitate Vaticana...» (UDG, cit., n. 41, 323). «Electio Summi Pontificis fieri debet in Conclavi, quod ex more Aedibus Vaticanis vel, ob peculiare causas, alio in loco constituitur, postquam clausum est...» (RPE, cit., n. 41, 624).

⁶ *Introduzione*, cit., 310.

⁷ ALBERTO MELLONI, *Il conclave. Storia di una istituzione*, Bologna, Il Mulino, 2001, 153 ss.

scrutinio, consente in realtà di realizzare, come si legge nella *UDG*, “un’effettiva e costruttiva partecipazione di tutti e singoli i Padri cardinali” (...*certam et constructivam omnium singulorumque Patrum Cardinalium participationem...*)⁸. In quest’ottica appare non trascurabile un altro intervento, che qui si vuole evidenziare nella sua novità; mentre la costituzione di Paolo VI stabiliva in termini perentori l’inizio dello svolgimento delle operazioni di voto la mattina seguente alla chiusura del conclave (*mane, postridie clausum Conclave*)⁹, Giovanni Paolo II lascia invece al Sacro Collegio la discrezionalità di procedere già nel pomeriggio del primo giorno: l’immediato inizio deve essere decretato dalla maggioranza, a proposito della quale non si forniscono ulteriori specificazioni¹⁰. Si ritiene però che, trattandosi di votazione non attinente strettamente alle procedure di scrutinio, sia sufficiente la maggioranza semplice. Il pontefice, inoltre, si affida alle eminenti doti di pietà e prudenza dei cardinali quando consegna loro, in una composizione numerica inferiore, l’incresciosa gestione dell’elezione frustrata o fallita dopo tredici giorni: la contrazione prevista per «un evento improbabile»¹¹ mira unicamente ad arginare una sconveniente stasi. L’originalità di questa disposizione risiede non tanto nella possibilità di poter procedere alla elezione a maggioranza assoluta quanto proprio nella riduzione del numero legale perché tale decisione del collegio sia valida; infatti i criteri elettivi alternativi sia del ballottaggio sia della elezione a maggioranza assoluta erano già previsti dal n. 76 della *RPE* ove però a stabilire una di queste forme fosse intervenuta l’unanimità. Non è, peraltro, teoricamente escluso che la conclusione degli aventi diritto possa essere anche nel senso della prosecuzione della elezione nella forma ordinaria dello scrutinio a maggioranza qualificata dei due terzi¹². Al di là della concreta praticabilità di questa direzione decisionale, anche alla luce del fatto che l’abbassamento del *quorum*, previsto solo dopo numerosi tentativi di soluzione dilazionati nel tempo, risponde alla urgenza di superare la paralisi elettorale, non si può escludere che ragioni di opportunità possano determinare l’assemblea verso una scelta elettorale secondo il criterio di una maggioranza più estesa. In una sorta di rafforzamento implicito del volere abrogativo del legislatore già espresso nell’Introduzione della Costituzione, la formula negativa “*Ne recedatur tamen a ratione ut electio valida evadat aut maiore absoluta parte suffragiorum...*”¹³ potrebbe essere letta come dispositiva di un limite minimo di voti al di sotto del quale l’eventuale nomina, in qualunque modo avvenuta, sarebbe nulla; ciò si verificherebbe, ad esempio, nel caso in cui si affidasse la designazione ad un numero più ristretto di candidati così come previsto dallo strumento del compromesso, che la Costituzione apostolica andava a cancellare.

In questa insolita dinamica procedurale, si può affermare che nella *UDG* il com-

⁸ *Introduzione*, cit., 310.

⁹ *RPE*, cit., n. 62, 632.

¹⁰ *UDG*, cit., n. 54, 329.

¹¹ LADISLAS ÖRSY, *Una scelta per l’unità. Le ragioni di un ritorno alla tradizione per l’elezione del Papa*, in *Il Regno*, 15 gennaio 2007, n. 1005, 440; in argomento cfr. altresì GEORGE WEIGEL, *God’s choice. Pope Benedict XVI and the Future of the Catholic Church*, 2005, trad. a cura di F. Felice, *Benedetto XVI. La scelta di Dio*, Soveria Mannelli, Rubettino, 2006, 146 s.

¹² Cfr. GUIDO MARCHESI, *Le nuove norme per l’elezione del Papa*, in *La Civiltà cattolica*, 1996, vol. II, 286.

¹³ *UDG*, cit., n. 75, 337.

promesso da formula elettorale, finalizzata cioè all'elezione, diventa mezzo elettorale, nel senso che nella fase decisionale, previa alla concretizzazione della decisione adottata, un numero notevolmente più esteso di elettori non scelgono il futuro pontefice, ma si accordano su una modalità di elezione, decretando la rinuncia definitiva alle altre. I cardinali, quindi, nella costante considerazione del bene della Chiesa, devono indicare il modo e la forma secondo cui si deve procedere all'elezione e che cosa si richiede affinché la stessa sia valida; tra queste decisioni non si può escludere anche quella di continuare l'elezione a maggioranza dei due terzi. Si ricordi, inoltre, che la legge, in vista di una rapida risoluzione del conclave, esorta ripetutamente i cardinali ad un libero scambio di pareri, sotto la guida della preghiera, escluso ogni tipo di patteggiamento, accordo, promessa od altri impegni, che possano condizionare la scelta individuale¹⁴.

Il diverso ruolo attribuito ai cardinali quanto al compito esclusivo loro assegnato emerge anche da differenze terminologiche, che, pur nella sostanziale uniformità contenutistica, rilevano in alcuni passaggi significativi. In particolare, in entrambe le Costituzioni apostoliche, del 1975 e del 1996, in una peculiare sinergia di forze umane e divine, individuali e collettive, l'opera dei cardinali appare indirizzata verso una definizione del conclave nel senso della velocità, della consonanza e del profitto, in vista della salvezza delle anime e del bene comune¹⁵. A ben guardare, però, mentre nella *RPE* le espressioni "celeritas" e "utilitas" sottolineano il carattere della rapidità e del beneficio della elezione a favore "di tutto il mondo cattolico" (n. 85), nella *UDG* l'indicazione della stessa come "sollicita" e "frugifera" (n. 84) pone invece l'accento sulla manifestazione d'impegno o di partecipazione, che si traduce in comportamenti di premurosa e pronta vigilanza nell'interesse "dell'intero Popolo di Dio".

Non sono da trascurare, inoltre, gli effetti negativi che potrebbero derivare da un lento raggiungimento del *quorum*, più qualificato sotto il profilo numerico, non solo per l'immagine della Chiesa, ma anche per quella del futuro Pontefice; sulla storia personale di quest'ultimo, pur nella convergenza del corpo elettivo, graverebbe il peso dell'indecisione, più o meno reiterata, del corpo elettorale in un processo alterativo del significato originario dell'istituzione del conclave.

3. L'intervento di Benedetto XVI ha rivisitato il sistema elettorale voluto dal suo predecessore sotto diversi profili; in realtà il *motu proprio* in esame non si limita a ripristinare la norma secondo la quale il Pontefice non è validamente eletto se non abbia ottenuto due terzi dei suffragi dei Cardinali in ogni fase del procedimento; oltre a questo aspetto, che aveva sollevato perplessità e dubbi, come dimostra il riferimento alle "non poche autorevoli petizioni", già rivolte a Giovanni Paolo II e dirette ad un cambiamento dello stesso, il rinnovato n. 75 della *UDG* viene infatti a delineare una diversa disciplina delle formule tecnico-operative di esercizio del voto e delle regole conclavistiche in materia di elettorato attivo e passivo. Innanzitutto, la riproduzione del principio della maggioranza dei due terzi viene calato in un regime elettorale ritoccato in senso decisamente vincolistico; le nuove prescrizioni impongono limitazioni in un ambito tradizionalmente lasciato all'autonomia degli elettori, quello

¹⁴ v. *UDG*, cit., nn. 81-83, 339.

¹⁵ Sull'elezione del nuovo Pontefice come "azione di tutta la Chiesa" v. *RPE*, cit., n. 85, 642 s.; *UDG*, cit., n. 84, 340.

cioè della libera autodeterminazione circa le modalità di prosecuzione dell'elezione. La riforma propone, invero, un decisivo cambiamento rispetto al consolidato valore della preminenza accordata alla volontà degli elettori dalle leggi precedenti; le disposizioni vigenti prevedono che, nel momento di stallo elettorale, nemmeno una maggioranza più rassicurante sotto il profilo evidenziato può valutare d'individuare la persona del Successore tra tutti i candidati, essendo obbligata a sceglierne uno all'interno del binomio più votato. Nel quadro normativo di riferimento emergono esigenze contrapposte: da un lato la vittoria plebiscitaria come espressione di una larga compartecipazione di voleri – peraltro in un momento storico nel quale il più cospicuo consenso intorno all'eletto non è strumentale a scongiurare gravi attentati all'unità della Chiesa¹⁶, né lo stesso può rappresentare superiori garanzie di governabilità del popolo –, dall'altro l'esigenza di rapidità del conclave, nella imposizione dell'opzione quanto alla persona da designare, sacrifica il diverso orientamento, assicurato dal diritto previgente, orientato ad una scelta rispettosa di un'elezione sempre aperta a tutti, e non solo ai due candidati preferiti nello spazio temporale dello scrutinio precedente.

In un rafforzamento dell'idea di intervallo determinato dalla necessità della ponderazione, le norme del 2007 richiedono un giorno in più rispetto alla *UDG* da dedicare alla preghiera, alla riflessione e al confronto prima di procedere al ballottaggio, rispettata la procedura stabilita nel n. 74 della stessa Costituzione. Inevitabile, in questa fase del procedimento elettorale, la soppressione della figura del Camerlengo quale cardinale tradizionalmente preposto a raccogliere le volontà dell'assemblea elettiva in ordine al corso da assegnare alla vicenda dell'investitura del pontefice.

In un impianto normativo proteso alle dinamiche terrene del conclave in adesione alle evoluzioni dei tempi, il percorso storico della elezione del Successore di Pietro si completa in procedure cautelative contro le umane debolezze degli elettori. La visione di una Chiesa forte è riflessa anche dall'accordo nel sostegno condiviso intorno al suo Pastore in una sorta di blindatura verso ogni forma di attentato alla incensurabilità del sistema. In questa prospettiva va letta un'altra innovazione elettorale, quella cioè della perdita del diritto di voto attivo da parte dei due candidati al ballottaggio. Non deve gravare sul futuro papa neppure il sospetto di un atteggiamento auto-preferenziale; nella diversa soluzione offerta dal diritto elettorale dei predecessori Paolo VI e Giovanni Paolo II, i quali non dettano norme in tal senso nel caso di adozione della forma elettorale del ballottaggio a sistema chiuso¹⁷, in un passaggio chiaro e decisivo Benedetto XVI, negando ai due cardinali più votati il *ius eligendi*, elimina

¹⁶ Il can. 1, *De electione Summi Pontificis*, del Concilio Lateranense III (a. 1179) sottolinea come l'aver introdotto la regola della maggioranza dei due terzi per la valida elezione del pontefice c, nello stesso tempo, il disconoscimento del diritto di ricorso per il candidato che aveva ottenuto un terzo dei suffragi rispondeva all'esigenza di evitare alla Chiesa un pericoloso scisma (J.D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio*, vol. 22, Graz 1961, col. 217). Per l'analisi dello sviluppo storico del Conclave cfr. ALBERTO MELLONI, *op. cit.*, 40 ss.

¹⁷ Paolo VI, riprendendo una modifica introdotta da Pio XII nel 1945, aveva fissato la regola della maggioranza dei due terzi dei voti più uno, eliminando dunque l'onere di verificare se l'eletto avesse votato per se stesso (*RPE*, cit., n. 65, 634). Giovanni Paolo II ripristina invece la regola introdotta da Giovanni XXIII nel 1962, secondo la quale si richiede un voto in più sui due terzi solo se il Collegio degli elettori non possa essere diviso in tre parti uguali (*UDG*, cit., n. 62, 331). Sul significato storico-politico della regola in questione cfr. ALBERTO MELLONI, *op. cit.*, 119, 158.

alla radice il problema di un eventuale scomodo accertamento del comportamento moralmente riprovevole.

Un'interpretazione letterale del *motu proprio*, anche nel confronto con le costituzioni anteriori, fa propendere inoltre per una restrizione della categoria degli eleggibili; l'affermazione secondo la quale il ballottaggio deve avvenire tra i due "cardinali" più votati nel precedente scrutinio sembra dare per presupposto che il confronto avvenga sempre fra porporati o almeno in questa fase problematica della elezione. Non è però ragionevole ipotizzare che il possesso dei requisiti necessari possa modificarsi solo in ragione del protrarsi nel tempo delle difficoltà, nel senso cioè che, mentre prima del trentatreesimo (o trentaquattresimo) scrutinio sarebbe irrilevante lo *status* del candidato, in conformità al diritto canonico, successivamente l'appartenenza dello stesso al Collegio cardinalizio diventerebbe presupposto inderogabile per una valida elezione.

Ove tale esplicazione risultasse corretta, le nuove disposizioni, in un'intransigente lettura della storia, rileverebbero non solo per la recezione normativa del diritto scritto tramandato in materia di *quorum*, ma soprattutto per la canonizzazione o formalizzazione dei comportamenti elettorali, costantemente osservati nei secoli, diretti alla nomina di soli cardinali. Ciò comporterebbe non solo un travolgimento della *UDG* nelle parti in cui la Costituzione viene a regolare aspetti tecnici inerenti all'elettorato passivo (nn. 88-90) con un effetto abrogativo anche del can. 332 § 1 *c.i.c.*¹⁸, ma soprattutto determinerebbe il sovvertimento dell'originaria struttura della nomina papale nel principio giuridico secondo il quale soggetto eleggibile è qualsiasi fedele battezzato di sesso maschile.

Per concludere queste riflessioni sul *motu proprio* di Benedetto XVI in materia di elezione del Romano Pontefice non si può non sottolineare come le differenti soluzioni normative proposte costituiscano risposte concrete a visioni particolari dell'avvicendamento nella sede di Pietro. Nell'obiettivo comune che si realizza attraverso percorsi diversificati, s'impone l'alterità dell'interpretazione del conclave, nella ricerca complessa di un'equilibratura fra forze eterogenee.

Si vuole terminare con alcuni versi, il cui ricordo è rievocato dalla lettura dei passi salienti dell'aggiornamento del sistema elettorale della *Universi Dominici gregis*. Nella comprensione degli stimoli luminosi del dipinto di Michelangelo, in una rievocazione suggestiva della sua duplice partecipazione al conclave, Giovanni Paolo II inserisce il momento del "grave e arduo ufficio" della designazione del Successore dopo la sua morte. Ai piedi della stupenda policromia sistina, in uno dei passaggi più significativi del testo poetico, sono posti i cardinali, "gli uomini, a cui è stata affidata la tutela del lascito delle chiavi", in un singolare intreccio di elementi divini e umani.

«Con-clave»: una compartecipata premura
del lascito delle chiavi, delle chiavi del Regno.
Ecco, si vedono tra l'Inizio e la Fine,

¹⁸ Il can. 332 § 1 del codice di diritto canonico subordina l'acquisizione della piena e suprema potestà nella Chiesa, oltre che all'accettazione della legittima elezione, anche alla consacrazione episcopale. Il codice pio-benedettino stabiliva invece che il Romano Pontefice otteneva la potestà annessa *ipso iure* al suo ufficio fin dal momento della sua accettazione. Il can. 219 recitava: *Romanus Pontifex, legitime electus, statim ab acceptata electione, obtinet, iure divino, plenam supremae iurisdictionis potestatem.*

tra il Giorno della Creazione e il Giorno del Giudizio...
È stabilito per gli uomini di morire una sola volta,
e poi il Giudizio!
Definitiva trasparenza e luce.
Trasparenza degli eventi –
Trasparenza delle coscienze –
Bisogna che, durante il Conclave, Michelangelo renda
Di questo consapevoli gli uomini –
Non dimenticate: *Omnia nuda et aperta sunt
ante oculos Eius.*
Tu che penetri tutto –indica!
Lui indicherà...»¹⁹.

¹⁹ GIOVANNI PAOLO II, *Giudizio*, in *Trittico Romano. Meditazioni*, a cura di G. Reale, Città del Vaticano, Lev, 2003, 67.